

scheda di dettaglio parere

visualizza i dati del parere >

Estremi nota parere

Protocollo 19283

Data 11/08/2021

Estremi quesito

Anno 2021

trimestre 3

Ambito Uffici e personale

Materia Personale

Oggetto Trattenute per malattia.

Salve le eccezioni indicate nell'art. 71, comma 1, del d.l. 112/2008, convertito in l. 133/2008, in caso di assenza per malattia del titolare di posizione organizzativa, trovano applicazione le previsioni del citato art. 71, che dispongono la decurtazione dei trattamenti accessori del personale per i primi 10 giorni di assenza.

Tra le voci del trattamento economico da decurtare in caso di malattia è ricompresa l'indennità di vigilanza del personale della polizia locale.

Massima Ai sensi dell'art. 71, comma 1, del d.l. 112/2008, come modificato nel 2020, la trattenuta in argomento non si effettua per i periodi di assenza per malattia "relativi al ricovero ospedaliero in strutture del Servizio sanitario nazionale per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza (LEA)", a prescindere da specifiche previsioni contenute nella contrattazione collettiva.

L'art. 11 del CCRL del 15 ottobre 2018 indica la documentazione da produrre, in caso di patologie gravi che richiedano terapie salvavita, affinché il datore di lavoro non proceda ad effettuare la trattenuta per malattia.

MARIA SAICOVICH

Funzionario

istruttore

maria.saicovich@regione.fvg.it

Parere

espresso da Servizio sistema autonomie locali e funzione pubblica

Testo Il Comune pone i seguenti quesiti:

completo

del parere

1) chiede se si effettuano ancora le trattenute per malattia al personale dipendente che percepisce un'indennità (titolari di p.o., polizia locale, ecc.);

2) se il ricovero ospedaliero è soggetto alla trattenuta per malattia;

3) chiede infine, nel caso in cui il dipendente titolare di p.o. presenti un certificato medico di malattia per patologie oncologiche, di quale documentazione lo stesso debba essere corredato, al fine di non procedere alla trattenuta per malattia.

Si darà riscontro alle questioni seguendo l'ordine prospettato dall'Amministrazione richiedente.

Com'è noto, l'art. 71, comma 1[1], del d.l. 112/2008, convertito in l. 133/2008, dispone che, per i periodi di assenza per malattia, di qualunque durata, ad esclusione di quelli relativi al ricovero ospedaliero in strutture del Servizio sanitario nazionale per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza (LEA), ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165[2], nei primi dieci giorni di assenza è corrisposto il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro trattamento accessorio. Resta fermo il trattamento più favorevole eventualmente previsto dai contratti collettivi o dalle specifiche normative di settore per le assenze per malattia dovute ad infortunio sul lavoro o a causa di servizio, oppure a ricovero ospedaliero o a day hospital, nonché per le assenze relative a patologie gravi che richiedano terapie salvavita[3].

Salve le eccezioni indicate nel citato art. 71, comma 1, si osserva che l'ARAN[4] ha precisato che, in caso di assenza per malattia del titolare di posizione organizzativa, trovano applicazione le previsioni dell'art. 71, che dispongono la decurtazione dei trattamenti accessori del personale per i primi 10 giorni di assenza; conseguentemente il datore di lavoro è tenuto a procedere alla decurtazione della retribuzione di posizione, in presenza dei presupposti legali. La predetta Agenzia ha inoltre affermato che trovano comunque applicazione anche le regole sulla riduzione del trattamento economico, in connessione alla durata della malattia, stabilite dalla contrattazione collettiva di riferimento[5]. La retribuzione di posizione, corrisposta al personale incaricato delle posizioni organizzative, come specificato dall'ARAN, rientra certamente tra le voci retributive che devono essere percentualmente decurtate, per i periodi di assenza per malattia successivi ai primi mesi, nel triennio, per i quali è prevista la corresponsione dell'intera retribuzione fissa mensile.

Per quanto concerne poi l'istituto dell'indennità di vigilanza, si precisa che l'A.Re.Ra.N. (Agenzia regionale di rappresentanza negoziale) a suo tempo[6], in relazione all'applicazione dell'art. 71 in argomento, ha indicato espressamente, tra le voci del trattamento economico da decurtare in caso di malattia, anche tale indennità. Detto orientamento appare condiviso dalla posizione assunta in merito dall'ARAN[7], la quale ha affermato che, nell'ambito del trattamento accessorio da non corrispondere in caso di malattia, come previsto dall'art. 71, sono da ritenersi comprese anche le indennità spettanti al personale dell'area della vigilanza, sia per l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 5 della l. 65/1986[8], sia a carattere generale, come stabilite contrattualmente[9].

Come già evidenziato in precedenza, nel riportare il testo dell'art. 71, comma 1, del d.l. 112/2008, la trattenuta per malattia non opera comunque in caso di ricovero ospedaliero. Infatti, a seguito della modifica operata nel 2020, a prescindere da specifiche previsioni contenute nella contrattazione collettiva, la trattenuta in argomento non si effettua per i periodi di assenza per malattia "relativi al ricovero ospedaliero in strutture del Servizio sanitario nazionale per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza (LEA)".

Per quanto concerne da ultimo il quesito relativo alla documentazione da produrre in caso di patologie oncologiche, affinché il datore di lavoro non proceda ad effettuare la trattenuta di cui si discute, si rinvia a quanto previsto dall'art. 11, del CCRL del 15 ottobre 2018.

Il comma 1 del richiamato articolo dispone che, in caso di patologie gravi che richiedano terapie salvavita ed altre assimilabili, come ad esempio l'emodialisi o la chemioterapia, attestate secondo le modalità di cui al comma 2, sono esclusi dal computo delle assenze per malattia, ai fini della maturazione del periodo di comporto, i relativi giorni di ricovero ospedaliero o di day-hospital, nonché i giorni di assenza dovuti all'effettuazione delle citate terapie. In tali giornate il dipendente ha diritto all'intera retribuzione.

Il successivo comma 2 precisa che l'attestazione della sussistenza delle particolari patologie richiedenti le terapie salvavita di cui al comma 1 del medesimo articolo (tra le quali figura anche la chemioterapia in caso di patologie oncologiche) deve essere rilasciata dalle competenti strutture medico-legali del Servizio sanitario Nazionale/Regionale o dalle strutture con competenze mediche delle pubbliche amministrazioni o da enti accreditati.

Il comma 3 specifica inoltre che rientrano nella disciplina del comma 1 anche i giorni di assenza dovuti agli effetti collaterali delle citate terapie, comportanti incapacità lavorativa per un periodo massimo di quattro mesi per ciascun anno solare.

Il comma 4 dell'art. 11 in esame stabilisce infine che i giorni di assenza dovuti alle terapie e agli effetti collaterali delle stesse, di cui ai precedenti commi 1 e 3, sono debitamente certificati dalla struttura medica convenzionata ove è stata effettuata la terapia o dall'organo medico competente.

[1] Così come risultante dalla modifica operata dall'art. 87, comma 3-bis, del d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla L. 24 aprile 2020, n. 27.

[2] Compresi quindi i dipendenti degli enti locali.

[3] Cfr. art. 11 del CCRL del 15 ottobre 2018 (Assenze per malattia in caso di gravi patologie richiedenti terapie salvavita).

[4] Cfr. parere RAL_1917 del 29 marzo 2017.

[5] Nel caso di specifico ci si riferiva all'art. 21, comma 7, del CCNL del 6 luglio 1995, all'epoca vigente, che è comunque formulato in maniera analoga all'art. 9, comma 8, del CCRL del 6 maggio 2008, per quanto concerne il trattamento economico spettante al dipendente che si assenti per malattia (intera retribuzione fissa mensile, con esclusione di ogni altro compenso accessorio), per un determinato numero di mesi stabiliti contrattualmente (i primi nove mesi nel contratto nazionale, i primi tredici mesi in quello regionale).

[6] Cfr. nota prot. n. 1427/08 del 17 dicembre 2008.

[7] Cfr. RAL_1323 del 19 luglio 2012.

[8] Funzioni di polizia giudiziaria, di polizia stradale e di pubblica sicurezza.

[9] Cfr. art. 30, comma 10, del CCRL del 1° agosto 2002.

Per avere copia o maggiori informazioni scrivere a:

consulenza.aall@regione.fvg.it

Le richieste di parere possono provenire esclusivamente da Enti locali del Friuli Venezia Giulia e devono essere formulate da amministratori, segretari, dirigenti o responsabili P.O.

[Indietro >](#)